

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1505 del 13/03/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.S.T.A.-CAR. - S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Viale II Agosto n. 670. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carrozzerie veicoli, rimorchi, semirimorchi sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1578 del 13/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.S.T.A.-CAR. - S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Viale Il Agosto n. 670. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carrozzerie veicoli, rimorchi, semirimorchi sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 28/11/2024, acquisita ai Prot. Com.li n. 23340-23390-23391-23392-23393 e da Arpae al PG/2024/216946, da A.S.T.A.-CAR. S.R.L. avente sede legale in Comune di Bertinoro, Viale Il Agosto n. 670, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carrozzerie veicoli, rimorchi, semirimorchi sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Viste le integrazioni volontarie prodotte in data 03/12/2024, acquisite al Prot. Com.le 23544 e da Arpae al PG/2024/219732;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Evidenziato che trattasi del trasferimento con modifiche nel nuovo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732, dell'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via 2 Agosto n. 670, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3348 del 03/12/2015 Prot. Prov.le 103546, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 14/12/2015 con Prot. Com.le 105213, e s.m.i.;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Bertinoro, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 23581 del 03/12/2024 acquisito al PG/2024/219163, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 24872 del 19/12/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/230714, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 17/01/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 983 e da Arpae al PG/2025/10709;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/03/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla osta allo scarico Prot. Com.le 4890 del 11/03/2025, acquisito al PG/2025/46971, a firma del Responsabile IV Lavori Pubblici del Comune di Bertinoro;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 3928 del 26/02/2025, acquisito da

Arpae al PG/2025/37094, a firma del Responsabile V Settore Governo del Territorio del Comune di Bertinoro;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di A.S.T.A.-CAR. - S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 e E3 nuovo stabilimento in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 3. del paragrafo C. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi" del presente provvedimento di AUA, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via 2 Agosto n. 670:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3348 del 03/12/2015 Prot. Com.le 103546, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 14/12/2015 con Prot. Com.le 21604, come successivamente aggiornata.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.S.T.A.-CAR. - S.R.L.** (C.F./P.IVA 01270710401) avente sede legale in Comune di Bertinoro, Viale II Agosto n. 670, **per lo stabilimento di produzione di carrozzerie veicoli, rimorchi, semirimorchi sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti

integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **disporre** che **a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2 e E3 nuovo stabilimento** in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 732, che la Ditta comunicherà ai sensi del punto 3. del paragrafo C. dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi)" del presente provvedimento di AUA, **cesserà l'efficacia** del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via 2 Agosto n. 670:
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3348 del 03/12/2015 Prot. Com.le 103546, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 14/12/2015 con Prot. Com.le 21604, come successivamente aggiornata.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al trasferimento con modifiche della medesima attività precedentemente autorizzata nello stabilimento in Comune di Bertinoro, via 2 Agosto n. 670. Nel nuovo stabilimento in Comune di Bertinoro (FC), via Emilia n. 732, saranno presenti le seguenti nuove emissioni:

- emissione E1 - sono convogliati a tale camino gli effluenti provenienti dal reparto carpenteria, ovvero dalle attività di saldatura, smerigliatura e di piegatura metallo mediante ossitaglio (attività occasionale), servite da cinque bracci aspiranti collegati ad un sistema di aspirazione che recapita ad un filtro a cartucce;
- emissione E2 - sono convogliati a tale camino gli effluenti provenienti dal reparto assemblaggio, ovvero dalle attività di carteggiatura delle parti in vetroresina, applicazione di stucchi e resine per la finitura del pezzo e, saltuariamente, di verniciatura per ritocco, svolte in quattro postazioni di lavoro servite da otto tubi flessibili aspiranti collegati ad un sistema di aspirazione che recapita ad un filtro a maniche;
- emissione E3 - sono convogliati a tale camino gli effluenti provenienti dal reparto finitura, nello specifico dalla aspirazione posta sulla sega a nastro utilizzata per il taglio di pannelli di multistrato marino, aspirazione che convoglia le polveri prodotte ad un filtro a maniche.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i. per il trasferimento di uno stabilimento dispone la stessa procedura individuata per un nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota P.G.N. 23581 del 03/12/2024 acquisita al protocollo PG/2024/219163 del 04/12/2024, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bertinoro;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/219063 del 03/12/2024, aggiornata con PG/2025/11574 del 21/01/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota PG/2024/219066 del 03/12/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bertinoro di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In risposta alla richiesta di cui sopra, con nota P.G.N. 4019 del 27/02/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/38059 del 27/02/2025, il Comune di Bertinoro - V Settore Governo del Territorio Sportello Unico ha trasmesso il proprio parere favorevole di conformità urbanistico/edilizia, espresso dal Servizio Edilizia Privata (P.G.N. 3937 del 26/02/2025), di seguito riportato:

“In riferimento alla Vs. richiesta di cui all’oggetto si comunica quanto segue.

- 1. i fabbricati oggetto di richiesta di parere urbanistico – edilizio sono siti in Bertinoro, località Panighina, Via Emilia n. 732 (N.C.E.U. del Comune di Bertinoro – Foglio n. 29 – P.Illa n. 285 – categoria A/10, – P.Illa n. 94 – Subalterno 2 – categoria D/7 e P.Illa n. 312 – Subalterno n. 1 – categoria D/7 e Subalterno n. 3 – categoria D/7);*
- 2. detti fabbricati risultano essere intestati alla ditta “A.S.T.A. CAR S.R.L.” (P. IVA n. 03769770409) con sede in Bertinoro (FC);*
- 3. il terreno su cui insistono i fabbricati è classificato dal RUE vigente come “A13.2.2 – Sub-ambito di completamento artigianale-produttivo”;*

in merito ai titoli edilizi autorizzativi reperiti presso l’archivio comunale si specifica quanto segue:

- in data 28/11/2024 è stata presentata la SCIA prot. n. 23275, 23276, 23277, 23278, 23279, 23280, 23281 e 23282 per “RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI CAPANNONI ARTIGIANALI PER INSEDIARE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI” da realizzare a Bertinoro, via Emilia 732 nei terreni distinti al NCT al foglio 29 particelle 285, 94 e 312;*
- in data 04/02/2025 è stata emessa la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA, AI SENSI DELL'ART. 14BIS DELLA LEGGE 241/90 che autorizza l'intervento di “RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI CAPANNONI ARTIGIANALI PER INSEDIARE ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI” di cui alla SCIA prot. n. 23275, 23276, 23277, 23278, 23279, 23280, 23281 e 23282 del 28/11/2024;*

Gli elaborati allegati alla Richiesta di A.U.A. di cui all’oggetto risultano conformi a quelli allegati al titolo autorizzativo sopra citato (SCIA prot. n. 23275, 23276, 23277, 23278, 23279, 23280, 23281 e 23282 del 28/11/2024) .

E’ stato inoltre verificato dagli atti amministrativi in possesso del Servizio Edilizia Privata:

- che il fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29, P.Illa n. 285 risulta a destinazione uffici quindi coerente con la categoria catastale;*
- che il fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29, P.Illa n. 94 Subalterno n. 2 risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;*
- che il fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio n. 29, P.Illa n. 312 Subalterni n. 1 e 3 risulta a destinazione artigianale quindi coerente con la categoria catastale;*
- che la destinazione d’uso dei fabbricati censiti al N.C.E.U. al Foglio n. 29, P.Illa n. 285, al Foglio n. 29, P.Illa n. 94 Subalterno n. 2 e al Foglio n. 29, P.Illa n. 312 Subalterni n. 1 e 3 è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti”.*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 03/03/2025 prot. n. 56736, acquisita al prot. PG/2025/40461 del 03/03/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 02/12/2024 ns. prot. 0316974/2024 e successive integrazioni del 21/01/2025 ns. prot. 0016916/2025,

premesso che trattasi di nuovo insediamento di attività classificabile come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 6, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, presente in contesto prevalentemente industriale ma con presenza di alcuni edifici residenziali nel raggio di 200 metri, valutate le caratteristiche delle emissioni e il loro posizionamento e considerata la presenza degli impianti di abbattimento nei punti di emissione, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole”.

Con nota PG/2025/41307 del 04/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E01 - saldatura+smerigliatura+piegatura metallo

Su E1 convergono i fumi derivanti 5 postazioni di lavoro situate nel reparto carpenteria in cui si eseguono attività di saldatura, smerigliatura e occasionalmente di piegatura metallo mediante ossitaglio. Ogni postazione è servita da braccio collegato alla canalizzazione centrale che convoglia gli inquinanti emessi dalle varie attività ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

L'attività viene svolta per 8 h/g e 220 gg/a.

Per le operazioni di saldatura vengono utilizzate, come da tabella sopra riportata, tre tipologie diverse di filo, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza vengono presi in considerazione i quantitativi totali di filo riportati nella documentazione presentata limitatamente alle tipologie denominate Cromamig e Mig Mag in quanto il filo sidergas non contiene percentuali significative di Nichel e Cromo.

Stante i dati dichiarati dal proponente e le ore annuali di lavoro (8 h/giorno per 220 giorni l'anno), considerando i rispettivi contenuti massimi percentuali in Nichel e Cromo, considerando cautelativamente tutto come Cromo VI e ponendo una volatilità del 3% si stimano i seguenti flussi di massa:

Filo MIG MAG:

- Cromo VI: 0.34 g/h;*
- Nichel: 0.51 g/h;*

Filo CROMAMIG:

- Cromo VI: 2.13 g/h;*
- Nichel: 1.28 g/h;*

TOTALE: 4.26 g/h

Sommando i contributi di Nichel, Cromo il valore della soglia di rilevanza totale è di 4.26 g/h e, considerando una portata di 10000 Nm³/h, si ottiene un'emissione stimata pari a 0.43 mg/Nm³.

Poiché il Ni e Cr VI rientrano nella Classe II, Tabella A1 la soglia di rilevanza non viene raggiunta, quindi i limiti di emissione specifici non necessitano di applicazione.

Si sottolinea che quanto presentato dal proponente non risulta corretto in quanto pare che, nei calcoli della soglia di rilevanza siano stati invertiti alcuni dati tra le due tipologie di filo.

Infine, sebbene nello stesso punto di emissione vi è anche l'attività di ossitaglio, la stessa non è stata considerata per il calcolo della soglia di rilevanza in quanto viene eseguita non per tagliare il metallo ma solo per scaldare la superficie metallica per poterla piegare.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 “SALDATURA” che recita:

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa dell'utilizzo di filo di saldatura contenente sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

L'attività di smerigliatura è invece riconducibile al punto 4.13.22 dei Criteri CRIAER - "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" che prevede che i gas polverosi che si generano devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo filtro a maniche, con un limite per il materiale particellare pari a 10 mg/m³.

Il punto emissivo E01 è dotato di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce che si ritiene rispondente a quanto richiesto dalla normativa ed avente le seguenti caratteristiche:

- materiale filtrante: poliestere antistatico;
- numero cartucce: 12;
- superficie filtrante: 240 m²;
- velocità di filtrazione: 0.011 m/sec;
- Efficienza di filtrazione dichiarata: 99 %;
- sistema di pulizia: Aria compressa in controcorrente.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E01	saldatura+smerigliatura+piegatura metallo
Portata massima	10000 Nmc/h
Altezza	11,5 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0,6 m
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E01.
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E01.
- tenere un registro con i consumi mensili di filo di saldatura inox utilizzato.

E02: carteggiatura vetroresina

Al punto E02 convergono i fumi generati dalle attività che si svolgono nel reparto di assemblaggio, in cui viene eseguito il montaggio degli allestimenti, con adesioni strutturali tramite l'impiego di stucchi, resine e saltuariamente vernici per ritoccare i pannelli che vengono verniciati presso aziende terze.

Le attività previste in questo reparto, che generano emissioni di inquinanti in atmosfera, riguardano la carteggiatura delle parti in vetroresina per eliminare le imperfezioni e l'applicazione di stucchi e resine per la finitura del pezzo.

L'attività di verniciatura è saltuaria per ritoccare, in caso di necessità, il pezzo finito e avviene sotto cappa, per cui si può ritenere trascurabile.

L'attività di carteggiatura è riconducibile al punto 4.5.88 dei Criteri CRIAER - "TAGLIO, RIFILATURA, FORATURA, FRESATURA, CARTEGGIATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE" che prevede che i gas polverosi che si generano devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo filtro a maniche, con un limite per il materiale particellare pari a 20 mg/m³.

Per quanto riguarda invece le attività di rifinitura e l'applicazione di resine ci si può ricondurre al punto 4.5.77 - "APPLICAZIONE MANUALE DI RESINA PARZIALMENTE SOLIDIFICATA (GEL-COAT) NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI RESINE POLIESTERE RINFORZATE (VETRORESINE)" che prevede che i gas polverosi che si generano devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento, che in assenza di un impianto di abbattimento per le sostanze organiche volatili devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa e che devono essere rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	10
Sostanze Organiche Volatili	100

Relativamente all'applicazione di resine la ditta dichiara che viene impiegato un prodotto con contenuto di stirene inferiore al 32% in massa (R759AT RESINA DCPD - scheda di sicurezza allegata alla relazione presentata).

Il punto emissivo E02 è dotato di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche che si ritiene rispondente a quanto richiesto dalla normativa ed avente le seguenti caratteristiche:

- materiale filtrante: poliestere antistatico;*
- numero maniche: 100;*
- superficie filtrante: 97 m²;*
- velocità di filtrazione: 0.028 m/sec;*
- sistema di pulizia: Aria compressa in controcorrente.*

Si riporta la Tabella riferita ai punti di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E02	carteggiatura vetroresina
Portata massima	10000 Nmc/h
Altezza	11,5 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0,6 m
Impianto di abbattimento	filtro a maniche

<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>SOV</i>	<i>100 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E02.*
- *eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E02.*

E03 - aspirazione polveri legno

Tale attività viene effettuata all'interno del reparto finitura per un totale di 6 ore al giorno.

Le polveri di legno vengono generate da una sega circolare la quale viene aspirata e le polveri convogliate ad un impianto di trattamento costituito da un filtro a maniche. Questa attività è saltuaria e le quantità di legno utilizzate sono quantificate in 102 Kg/giorno al massimo.

Per tale motivo l'attività può essere compresa al punto 4.5 della DGR 1769/2010 e smi "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)" che prevede che gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e pone un limite per il materiale particellare pari a 10 mg/m³.

Il punto emissivo E03 è dotato di un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche che si ritiene rispondente a quanto richiesto dalla normativa ed avente le seguenti caratteristiche:

- *materiale filtrante: poliestere antistatico;*
- *numero maniche: 24;*
- *superficie filtrante: 30 m²;*
- *velocità di filtrazione: 0.023 m/sec;*
- *sistema di pulizia: scuotimento meccanico tramite motovibratore.*

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E03</i>	<i>Aspirazione polveri legno</i>
<i>Portata massima</i>	<i>2500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>11,5 m</i>
<i>Durata</i>	<i>6 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,4 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a maniche</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E03.*

- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E03.

Impianti termici

Relativamente al riscaldamento degli ambienti la ditta dichiara che verranno installate 11 pompe di calore ad alimentazione elettrica con una potenza nominale 25 kW/cad e potenza totale pari a 275 kW.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/11/2024 P.G.N. 23340, e successivi invii del 29/11/2024 P.G.N. 23390, 23392, 23392, 23393, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione carrozzerie veicoli, rimorchi, semirimorchi **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - REPARTO CARPENTERIA - SALDATURA, SMERIGLIATURA, PIEGATURA METALLO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 - REPARTO ASSEMBLAGGIO - CARTEGGIATURA, APPLICAZIONE STUCCHI E RESINE, VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nmc

EMISSIONE E3 - REPARTO FINITURA - SEGA CIRCOLARE PER TAGLIO PANNELLI IN LEGNO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Relativamente alle operazioni di saldatura inox di cui alla **emissione E1**, i consumi mensili di filo per saldatura inox, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10. Tali consumi non devono essere superiori a 1.500 kg di filo per saldatura inox all'anno.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In

ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2 ed E3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo per saldatura inox, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alla **emissione E1**.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2 ed E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta

del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA l'istanza di A.U.A n. 03/2024 in oggetto, pervenuta in data 28/11/2024 prot. 23340, e successivamente integrata in data 29/11/2024 prot. 23390-23391-23392-23393;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa a tutti gli enti coinvolti nel procedimento in data 29/11/2024 prot. 2344 (invio Link a DRIVE);

CONSTATATO che in data 03/12/2024 con prot. com.le 23544 sono pervenute integrazioni da parte della ditta richiedente;

VISTA l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'ex art. 14 bis legge 241/1990 del 03/12/2024 prot. Com. n. 23581;

ATTESO che lo scarico delle acque reflue domestiche e bianche, avviene nello SCOLO CONSORZIALE TRATTURO 1° per il quale la ditta Asta Car srl ha ottenuto in data 11/11/2024 la Concessione/Autorizzazione n. 2024221 e nello SCOLO CONSORZIALE TRATTURO 2° per il quale la ditta Asta Car srl ha ottenuto in data 11/11/2024 la Concessione/Autorizzazione n. 2024222;

VISTO il parere in merito alla verifica degli strumenti urbanistici rilasciato dal Settore V – Governo del Territorio – ufficio qualità urbana prot. 23685 del 04/12/2024;

VISTO il parere FAVOREVOLE rilasciato da ARPAE – Sezione Provinciale di Forlì – Cesena prot. 40989/2025 del 04/03/2025, pervenuto in data 04/03/2025 prot. com.le 4355;

VISTO il parere FAVOREVOLE del Settore IV Lavori Pubblici- Servizio Ambiente emesso in data 11/03/2025 ed assunto al prot 4819;

VISTI:

l'art. 40 della L. R. n. 7 del 29/01/1983 e s.m.i.;

l'art. 124 commi da 1 a 8 del D. Lgs. n. 152/06 – “Norme in Materia Ambientale”;

la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;

VISTO

il vigente “Regolamento Comunale di Fognatura”;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Asta Car s.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	Via Emilia n. 732 – Località PANIGHINA DI BERTINORO (FC) contraddistinta catastalmente al foglio n. 29 – part. 285-94-312
Destinazione insediamento	Fabbricato artigianale, uffici e servizi
Potenzialità insediamento	abitanti equivalenti totali n. 16
Classificazione scarico	acque reflue domestiche e bianche

recettore dello scarico	scolo consorziale tratturo 1°
sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 2 Degrassatori da 500 lt per i servizi igienici della palazzina uffici (blocco A) n. 3 Degrassatori da 500 lt per i servizi igienici del capannone (blocco B2) n. 1 Degrassatori da 500 lt per i servizi igienici del capannone (blocco C2) N. 1 FOSSA IMHOFF DA 28 A.E. (comparto sedimentazione lt 1400 comparto di digestione lt 5600) N. 1 FILTRO PERCOLATORE AEROBICO DA 26 A.E. (H MASSA FILTRANTE 1,50 - SUP. MASSA FILTRANTE MQ 11,56 - VOLUME MASSA FILTRANTE 17,33 MC.) N. 1 FOSSA IMHOFF DA 10 A.E. (comparto sedimentazione lt 580 comparto di digestione lt 2020)
sistema di invarianza idraulica	dichiarazione nella relazione del tecnico incaricato che non vi e' incremento di superfici impermeabili tale per cui e' necessaria la verifica del rispetto dell'invarianza idraulica
corpo recettore acque bianche	SCOLO CONSORZIALE TRATTURO 1° e SCOLO CONSORZIALE TRATTURO 2°

PRESCRIZIONI

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- 2) Dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 3) **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4) Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**;
- 5) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 6) **La fossa imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo NON inferiore a cinque anni;**

- 7) **La fossa imhoff, il filtro batterico ed i pozzetti degrassatori** dovranno essere costantemente mantenuti liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 8) Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppi di insetti;
- 10) Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete d monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, ristagni, affioramenti ed infiltrazioni, al fine di impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 12) La presente autorizzazione è valida solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia urbanistica;
- 13) Il titolare del presente atto è tenuto al **rispetto di tutti i vincoli edilizi ed urbanistici vigenti, pena la revoca della presente.**
- 14) Sarà cura del titolare dell'autorizzazione trasmettere apposite comunicazioni di inizio e fine lavori, tramite l'apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Bertinoro (www.comune.bertinoro.fc.it).
- 15) In caso di variazione di destinazione d'uso dell'insediamento, di qualsiasi altra modificazione che influisca sullo scarico o per modifiche normative intervenute nel frattempo sul tipo di sistema di trattamento dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la Istanza di AUA presentata dalla Ditta A.S.T.A. CAR s.r.l. pervenuta al Comune di Bertinoro in data 28.11.2024;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla ditta a corredo della Istanza di AUA, datata 08.10.2024, a firma di TCA;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì con nota prot. Comune di Bertinoro n. 23684 del 04.12.2024;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2025/34723 del 24.02.2025, acquisito al prot. Com.le n. 3760 del 24.02.2025;

Preso atto della sintesi del contenuto tecnico formulata nel parere Arpae che di seguito si riporta:

“- In base a quanto presentato dal TCA, trattasi dello spostamento dell'attuale sede della ditta in oggetto ad un nuovo sito produttivo in Via Emilia n. 732, località Panighina del Comune di Bertinoro (FC). Nel nuovo sito verranno demoliti due fabbricati esistenti e costruito un capannone a uso artigianale dove verranno effettuate le medesime lavorazioni svolte ora in altro sito e consistenti in allestimenti Motorhome ed Hospitality per Comune di competizioni racing/roadshow/fiere, unità/cliniche mobili mediche e/o diagnostiche, OB regie mobili per produzioni TV e cinema. Le sorgenti sonore dell'attività in oggetto, che si attiveranno esclusivamente in periodo diurno per un massimo di 8 ore/giorno, sono:

- impianto di aspirazione saldatura;*
- impianto di aspirazione resine;*
- impianto di aspirazione legno;*
- compressore;*
- area lavaggio;*
- parcheggio e traffico indotto.*

Vi è poi una cabina ENEL attiva ininterrottamente 24 h/giorno.

L'area di progetto e i ricettori identificati (R1 e R2) in base alla vigente Classificazione acustica comunale sono ubicati in classe V (limiti acustici pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni). Il TCA ha eseguito in data 27-28 marzo 2024 e 10-11 aprile 2024 rilievi fonometrici della rumorosità dell'attività presso la vecchia sede produttiva (misura A1 e A2) e della rumorosità di zona ante operam presso la futura sede produttiva (misura B1). Il TCA dichiara l'assenza di eventuali componenti tonali e/o impulsive nei rilievi fonometrici effettuati. Sulla base di questi rilievi fonometrici e delle stime-valutazioni effettuate anche con l'utilizzo di un Software previsionale denominato iNoise della ditta DGMR Software, il TCA ha elaborato un modello acustico previsionale con cui prevede che l'attività determinerà, sia durante il periodo diurno che in quello

notturno, il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione della vigente Classe acustica assegnata (Classe V) di 70 dBA diurni e di 60 dBA notturni, nonché il rispetto del valore limite differenziale sia diurno (5 dBA) che notturno (3 dBA), ai 2 ricettori identificati (R1 ed R2)."

Preso atto in particolare della parte conclusiva del parere di Arpae, con cui Arpae, stante quanto attestato dal TCA, esprime parere favorevole al rilascio del Nulla-Osta acustico, ex art. 8 della L. 447/95, subordinato al rispetto di prescrizioni;

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la legge 447/95;

PRESCRIZIONI

1. L'attività lavorativa può essere svolta esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00);
2. Le condizioni lavorative rumorose autorizzate (attività lavorative e/o sorgenti sonore presenti) sono quelle rappresentate e relazionate nell'Impatto Acustico datato 08/10/2024 a firma del TCA;
3. I camini delle emissioni in atmosfera dello stabilimento dovranno essere muniti degli opportuni accorgimenti tecnici per direzionare la rumorosità emessa verso il lato ove non sono presenti i ricettori residenziali R1 e R2;
4. La ditta, entro 6 mesi dall'inizio dell'attività produttiva, dovrà trasmettere all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni, effettuati all'interno o in prossimità ai ricettori R1 e R2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del Valore limite differenziale di immissione diurno, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dell'attività in oggetto e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile all'attività in oggetto. Il TCA dovrà utilizzare una decurtazione per l'attenuazione indotta dalla finestra non superiore a 3 dB(A) oppure in alternativa dovrà effettuare le misure all'interno dei ricettori abitativi. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestre dell'attività in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti.
5. Ai fini della verifica del rispetto della tempistica di cui al punto precedente, la Ditta dovrà comunicare al Comune di Bertinoro la data di inizio dell'attività produttiva entro 15 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.